



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI**

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. DELEGATO 080/5699031 –SEGRETERIA 080/5699028 FAX 080/5699024
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. BARI 338/8704222- MOLFETTA 3393001804
MAIL : cplnd.bari@figc.it
SITO INTERNET: <http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari>

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 8 del 2 settembre 2021

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di EMERGENZA 370.1528554, dal lunedì al venerdì.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia restano chiuse al pubblico fino al 30 giugno 2021, ma da lunedì 7 giugno 2021 tornano a disposizione delle Società come sotto riportato.

D'ora in avanti sarà dunque possibile contattare gli uffici periferici della LND Puglia ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it

LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.312319	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 25 del 2.09.2021 del Comitato Regionale Puglia

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 66/A DEL 25 AGOSTO 2021)

Il Presidente Federale

- vista l'istanza di grazia avanzata dall'ex associato A.I.A. ANTONIO VITULLO, nato il 31.03.1931;
- visto l'art. 33, comma 8, dello Statuto Federale

concede

la grazia, in relazione alla sanzione del ritiro della tessera, al Sig. ANTONIO VITULLO.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 67/A DEL 25 AGOSTO 2021)

Il Presidente Federale

- vista l'istanza di grazia avanzata dall'ex associato A.I.A. SALVATORE RUSSO, nato il 21.02.1988;
- visto l'art. 33, comma 8, dello Statuto Federale

concede

la grazia, in relazione alla sanzione del ritiro della tessera, al Sig. SALVATORE RUSSO.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 69/A DEL 1 SETTEMBRE 2021)

Oggetto: Versione in italiano, realizzata dall'A.I.A., delle modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio a Cinque approvate dal Consiglio FIFA il 9 agosto 2021

Si pubblica in allegato al presente il Comunicato Ufficiale n. 69/A della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

COMUNICAZIONI L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 24 del 30.08.2021 del Comitato Regionale Puglia

BREVE SINTESI DELLE INDICAZIONI DI ORDINE MEDICO – SANITARIO A CURA DELLA L.N.D. (AGGIORNAMENTO AL 30 AGOSTO 2021)

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il documento aggiornato al 30 agosto 2021 a cura del Responsabile Medico Coordinatore Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, con mera finalità di sintesi, sulla base della specifica richiesta del Consiglio Direttivo della LND del 5 agosto 2021, integrato con riferimenti a protocolli tuttora vigenti, con le variazioni del protocollo allenamenti, attività pre-gara e gare finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dalla FIGC e con approfondimenti sulla base delle determinazioni della Commissione Medico Scientifica Federale.

I protocolli vigenti emanati della FIGC sono, l'unica fonte ufficiale cui tutte le Società appartenenti alla LND e tutta l'organizzazione territoriale deve fare riferimento nel rispetto delle normative sanitarie governative e regionali.

(STRALCIO CIRCOLARE N. 25 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI DEL 30 AGOSTO 2021)

OGGETTO: ART. 8 D. L. N. 137/2020 – “DECRETO RISTORI” – INAPPLICABILITÀ ALLE ASD DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEL QUARTO TRIMESTRE 2020

Una Associazione Sportiva Dilettantistica ha prodotto un interpello all'Agenzia delle Entrate chiedendo di conoscere se torna applicabile il disposto dell'art. 8 del D.L. “Ristori”, con il quale è stato disposto che il credito d'imposta sui canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo corrisposti per i mesi da ottobre-dicembre 2020 spetta alle imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 al Decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Ciò in quanto, afferma la ASD, il proprio codice Ateco (93.19.10) “*Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi*” è compreso tra quelli di cui all'Allegato 1, in cui figurano i settori delle imprese ammesse alla fruizione del “*bonus affitti*” anche per i mesi da ottobre a dicembre 2020, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 del “Decreto Ristori”.

L'Associazione istante ritiene che la proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione prevista dall'art. 8 del “Decreto Ristori”, spetti anche agli **enti non commerciali** con codice di attività compreso tra quelli di cui all'Allegato 1 in argomento.

Ritiene, pertanto, la ASD istante che, nonostante il comma 1 del suddetto art. 8 faccia riferimento alle sole imprese quali soggetti beneficiari, il successivo comma 2 statuisce l'applicazione, in quanto compatibile, dell'art. 28 del “Decreto *Rilancio*”.

Con la Risposta n. 562/2021 del 26 agosto 2021, l'Agenzia delle Entrate, richiamando i chiarimenti forniti con la Circolare 6 giugno 2020, n. 14/E e la Risoluzione del 20 ottobre 2020, n. 68/E, ha espresso il parere che la disposizione recata dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020 (“*Decreto Rilancio*”) ha stabilito che il credito d'imposta relativo ai mesi da marzo a giugno 2020, possa essere fruibile anche per gli **enti non commerciali** mentre l'art. 8, comma 1, del “Decreto *Ristori*”, sotto il profilo soggettivo, ha esteso il

credito d'imposta in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d'imposta precedente, alle **sole** imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato 1.

In particolare, il beneficio è rivolto specificamente alle imprese che, per la tipologia di attività svolta, sono risultate tra quelle maggiormente colpite dalle misure adottate per contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Non sono, pertanto, inclusi, afferma l'Agenzia delle Entrate, sulla base del tenore letterale della norma, nell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione in parola gli enti non commerciali che, invece, venivano espressamente richiamati dal comma 4 dell'art. 28 del "Decreto *Rilancio*" corrisposti nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

A tale riguardo, rileva l'Agenzia delle Entrate, il richiamo operato dal secondo comma dell'art. 8 del "Decreto *Ristori*", "in quanto compatibili" alle disposizioni di cui all'art. 28 del "Decreto *Rilancio*", non è volto ad ampliare la platea dei soggetti beneficiari del credito d'imposta per i mesi da ottobre a dicembre 2020, già individuato puntualmente al primo comma, quanto piuttosto a richiamare i requisiti, già stabiliti dal precedente Decreto, tra cui il calo del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese di riferimento (ottobre, novembre e dicembre 2020) di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del periodo d'imposta precedente.

Conclude, quindi, l'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la ASD istante non potrà beneficiare del credito d'imposta di cui all'art. 8 del "Decreto *Ristori*".

Comunicato Ufficiale n. 25 del 2.09.2021 del Comitato Regionale Puglia

BREVE SINTESI DELLE INDICAZIONI DI ORDINE MEDICO – SANITARIO A CURA DELLA L.N.D. (AGGIORNAMENTO AL 30 AGOSTO 2021)

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il documento aggiornato al 30 agosto 2021 a cura del Responsabile Medico Coordinatore Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, con mera finalità di sintesi, sulla base della specifica richiesta del Consiglio Direttivo della LND del 5 agosto 2021, integrato con riferimenti a protocolli tuttora vigenti, con le variazioni del protocollo allenamenti, attività pre-gara e gare finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dalla FIGC e con approfondimenti sulla base delle determinazioni della Commissione Medico Scientifica Federale.

I protocolli vigenti emanati dalla FIGC sono, l'unica fonte ufficiale cui tutte le Società appartenenti alla LND e tutta l'organizzazione territoriale deve fare riferimento nel rispetto delle normative sanitarie governative e regionali.

CIRCOLARI L.N.D.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano le Circolari n. 24, 25 e 26 della Lega Nazionale Dilettanti.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Comunicato Ufficiale n. 24 del 30.08.2021 del Comitato Regionale Puglia

CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2021/2022.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Giugno 2021, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2021/2022, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2001 e 1° Gennaio 2002.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2000.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3^a CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2	2001	1	2002
PROMOZIONE	2	2001	1	2002
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	2001	1	2002
PRIMA CATEGORIA	1	2000		

SECONDA CATEGORIA	1	2000	
COPPA PUGLIA	1	2000	
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO		

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1^a - 2^a categoria, Campionato Provinciale di 3^a categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

Comunicato Ufficiale n. 25 del 2.09.2021 del Comitato Regionale Puglia

LISTE DI PRESENTAZIONE (DISTINTE GARA)

Si rammenta che, in occasione delle gare ufficiali dei Campionati Regionali LND e SGS, è obbligatorio utilizzare le distinte di gara predisposte mediante l'apposita procedura esistente all'interno dell'area riservata.

Al fine di agevolare il compito delle Società, si predispone la seguente pubblicazione dove verranno illustrate tutte le caratteristiche, e le potenzialità di questo strumento.

Preliminarmente va chiarito che nella distinta elettronica possono essere inseriti esclusivamente:

- Calciatori già inseriti nel tabulato societario;
- Calciatori per i quali è stata inoltrata la richiesta di tesseramento via firma elettronica
- Dirigenti per i quali è stata richiesta l'emissione della tessera "Accompagnatore Ufficiale" via firma elettronica;
- Tecnici per i quali è stato richiesto il tesseramento per la corrente stagione sportiva.

Coloro che non rientrano nelle predette tipologie, non potranno essere inseriti nella distinta elettronica, in quanto non titolati ad essere presenti all'interno del recinto di giuoco.

Un altro strumento a disposizione delle Società, per alleggerire il lavoro delle rispettive segreterie, è la possibilità di creare dei nuovi utenti in grado di accedere all'area riservata, consentendo loro **ESCLUSIVAMENTE** di operare per la creazione e stampa delle distinte elettroniche.

La procedura per creare questi utenti supplementari è riportata nella guida in linea consultabile nel menu HOME.

AFFILIAZIONI

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C.

DENOMINAZIONE SOCIALE	MATRICOLA	COMUNE DI RESIDENZA
A.S.D. CASTELLUCCIO DEI SAURI	953874	Castelluccio dei Sauri (Fg)
A.S.D. ORSA MAGGIORE BRINDISI	953812	Brindisi
A.S.D. NEXT STARS	953821	Carosino (Ta)
A.S.D. SOCCER STORNARA	953971	Stornara (Fg)
A.S.D. VIRTUS PALO	953901	Palo del Colle (Ba)
A.S.D. LEVANTE ACADEMY	953963	Bari
A.S.D. SPORTING MANFREDONIA	953965	Manfredonia (Fg)

Si ricorda alle Società NUOVE AFFILIATE che, ai fini dell'iscrizione al registro CONI, lo STATUTO e/o ATTO COSTITUTIVO vanno caricati nella funzione "registro coni" all'interno dell'Area riservata alle Società (portale

Società) inserendo gli estremi di registrazione rilasciati dall'Ufficio delle Entrate e vanno trasmessi secondo le consuete modalità della firma elettronica.

CAMBIO STATUS

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C. con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnate come società di puro Settore Giovanile

DENOMINAZIONE SOCIALE	MATRICOLA	COMUNE DI RESIDENZA
A.S.D. MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.	949220	Molfetta (Ba)
A.S.D. GARGANO ACADEMY	950154	Carpino (Fg)
F.C.D. SLY TRANI	932635	Trani (Bat)

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicato.

SEGRETERIA

FIRMA ELETTRONICA

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE

Con l'inizio della stagione sportiva 2021/2022, la FIRMA ELETTRONICA necessaria alle operazioni effettuate dal portale LND, sarà disabilitata automaticamente dal 30 giugno e dovrà essere riabilitata a partire dal 1° luglio 2021 tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN per poter eseguire tutte le operazioni di tesseramento e iscrizioni ai campionati di competenza.

PRIMA DI PROCEDERE ALLA RIATTIVAZIONE DEL PIN È NECESSARIO CONFERMARE (ALLA VOCE ORGANIGRAMMA - GESTIONE ORGANIGRAMMA) I DIRIGENTI CON DELEGA ALLA FIRMA, PRIMA DI TUTTO IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE LA FIGURA DEL VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SELEZIONANDO L'APPOSITA OPZIONE (FIRMA) NELLA SCHEDA DEL DIRIGENTE PER IL QUALE SI INTENDE RICHIEDERE LA RIATTIVAZIONE DEL PIN. UNA VOLTA CONFERMATI I DATI IMMESSI NELLA SCHEDA PERSONALE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARLI, PERTANTO SI CONSIGLIA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE NELL'EFFETTUARE LA SOPRAINDICATA OPERAZIONE, SI RAMMENTA CHE POTRANNO ESSERE INSERITI TUTTI GLI ALTRI DIRIGENTI IN ORGANIGRAMMA TRASMETTENDO SUCCESSIVAMENTE LE VARIAZIONI CON LA PREVISTA MODALITÀ - VARIAZIONE ORGANIGRAMMA - DALL'AREA SOCIETÀ.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN

- È opportuno ricordare che la firma elettronica viene **automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell'organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. L'abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.**
- Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all'uso del menù **FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI → SOSPENSIONE PIN** ha facoltà di sospende temporaneamente l'uso del PIN personale ad un dirigente della propria società, quindi disabilitare l'uso della firma elettronica al dirigente in questione

(Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù **HOME → GESTIONE UTENTI**).

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ UFFICIALE

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività prima dell'inizio dell'attività calcistica d'intesa con la Società di appartenenza (Comunicato Ufficiale n. 11/SGS del 30/07/2021 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
2.524.666	IAIA LEONARDO	16/09/2007	04/08/2021	U.S. LECCE SPA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A DEL 1° LUGLIO 2021)

Il Presidente Federale

- preso atto di quanto rappresentato dalla LND e dal Settore Giovanile e Scolastico;
- ritenuto opportuno istituire il Campionato Under 18 Provinciale/Regionale;
- considerata l'interruzione dell'attività giovanile nella stagione sportiva 2020/2021 dovuta alla pandemia da Covid-19, che ha inciso in modo particolare sulla categoria Allievi e sui Giovani calciatori della classe 2004;
- ritenuto necessario, al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo dell'attività sportiva, consentire ai calciatori della classe 2004, in via straordinaria e facoltativa per la sola stagione sportiva 2021/2022, di continuare a svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- ravvisata l'urgenza di provvedere;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

delibera

- 1) è istituito, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022 il Campionato Under 18 Provinciale/Regionale organizzato dai Comitati Regionali LND;
- 2) in deroga all'art. 31 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, in via straordinaria e facoltativa per la sola stagione sportiva 2021/2022, i Giovani calciatori della classe 2004 possono continuare a svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 18

È intenzione del Comitato Regionale Puglia LND dare la possibilità alle Società affiliate di iscriversi ad un Campionato Regionale Allievi Under 18 per consentire ai giovani calciatori della classe 2004, in deroga all'art. 31 delle NOIF, di continuare a svolgere attività di Settore Giovanile e Scolastico nella s.s. 2021/2022 dopo la sospensione dei Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 della precedente stagione sportiva.

Le Società interessate a partecipare al Campionato Regionale Allievi Under 18 non dovranno cambiare il proprio status da Società di Puro Settore Giovanile a Dilettanti.

Le modalità organizzative saranno rese note con un apposito Comunicato Ufficiale.

INIZIO CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 18: 17 OTTOBRE 2021

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE*
- **N. GIRONI:** DA DEFINIRE*
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PLAYOFF:** DA DEFINIRE*

** (Il numero di squadre, dei gironi e delle qualificate alla FASE FINALE PLAYOFF sarà definito successivamente con un apposito Comunicato Ufficiale sulla base delle domande di iscrizione pervenute entro la data di scadenza).*

ISCRIZIONI CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 18 S.S. 2021/2022

ONERI ECONOMICI (TASSE D'ISCRIZIONE)

- **CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 18**

Società Dilettanti	€	310,00
Società di Puro Settore	€	260,00
Società Professionistiche	€	380,00

N.B. Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il **9 SETTEMBRE 2021**.

CAMPIONATI ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

NUOVO FORMAT

Dopo la sperimentazione del nuovo format riguardante i Campionati Regionali Under 17 e Under 15 introdotta con l'inizio della s.s. 2020/2021, il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti ha testato – nella fase conclusiva della passata stagione sportiva – l'organizzazione di un torneo riservato ad Allievi e Giovanissimi denominato "Coppa Puglia" al fine di permettere a tutte le Società pugliesi, dopo la riapertura agli sport da contatto, di cimentarsi con queste categorie senza nessun vincolo regolamentare specifico da osservare.


Il nuovo format dei Campionati Under 17 e Under 15 della s.s. 2021/2022 nasce proprio dall'idea di unire sotto un unico denominatore comune tutte le Società professionistiche, dilettantistiche e di puro settore giovanile che abbiano l'intenzione di iscriversi ai Campionati Allievi e Giovanissimi della nuova stagione sportiva partendo dallo stesso livello, senza più distinzione fra Campionati Regionali e Provinciali. Sarà il campo a decretare quali Società accederanno alla seconda fase gestita interamente dal C.R. Puglia LND.

Tutte le Società che intenderanno iscriversi ai Campionati U17 e U15 di questa nuova stagione sportiva partiranno dal 1° LIVELLO PROVINCIALE che sarà interamente gestito dalle Delegazioni LND territorialmente competenti. **L'organico e la formula della prima fase saranno stabiliti dal C.R. Puglia LND.**

Al SECONDO LIVELLO REGIONALE si qualificheranno 48 Società per ciascuna categoria, che formeranno otto raggruppamenti costituiti da sei squadre ciascuno. Tutte le squadre non qualificate, invece, continueranno a disputare l'attività ufficiale partecipando al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE, la cui organizzazione sarà sempre a cura delle Delegazioni LND territorialmente competenti.

N.B. In considerazione dell'annullamento dei Campionati Provinciali e Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 della stagione sportiva 2020/2021, e del cambiamento del Format per la stagione sportiva 2021/2022, in via del tutto eccezionale e SOLO per la corrente stagione sportiva 2021/2022, non saranno tenuti in considerazione i criteri generali del Settore Giovanile e Scolastico per l'ammissione delle Società al SECONDO LIVELLO REGIONALE.

Le otto squadre vincenti la fase a gironi del SECONDO LIVELLO REGIONALE accederanno ai playoff con sorteggio integrale. I Campionati Under 17 e Under 15 proseguiranno con QUARTI DI FINALE (andata e ritorno), SEMIFINALI (andata e ritorno) e FINALI (gara unica da disputare sul campo neutro "Stadio dell'Amicizia" di Capurso – BA).



MODALITÀ ORGANIZZATIVE NUOVO FORMAT

PRIMO LIVELLO PROVINCIALE

INIZIO CAMPIONATI: 19 SETTEMBRE 2021

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE*
- **N. GIRONI:** DA DEFINIRE*
- **N. QUALIFICAZIONI AL SECONDO LIVELLO REGIONALE:** 48

** (Il numero di squadre, dei gironi e delle qualificate al SECONDO LIVELLO REGIONALE sarà definito dal Comitato Regionale con un apposito Comunicato Ufficiale sulla base delle domande di iscrizione pervenute entro la data di scadenza. La formulazione dei calendari sarà demandata alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti).*

N.B. Le Società che non si qualificheranno alla seconda fase continueranno a svolgere l'attività ufficiale partecipando di diritto al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE.

SECONDO LIVELLO REGIONALE

INIZIO CAMPIONATI REGIONALI: 9 GENNAIO 2022

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 48
- **N. GIRONI:** 8 (composti da N. 6 squadre ciascuno)
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PLAYOFF:** 8

FASE FINALE REGIONALE PLAYOFF

SORTEGGIO INTEGRALE

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 8
- **QUARTI DI FINALE:** ANDATA / RITORNO
- **SEMIFINALI:** ANDATA / RITORNO
- **FINALI:** GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO
C/O CAMPO COMUNALE E.A.
"STADIO DELL'AMICIZIA" CAPURSO (BA)

SECONDO LIVELLO PROVINCIALE

INIZIO CAMPIONATI REGIONALI: 16 GENNAIO 2022

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE*
- **N. GIRONI:** DA DEFINIRE*
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PROVINCIALE PLAYOFF:** DA DEFINIRE*

* (Il numero di squadre, dei gironi e delle ammesse al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE sarà definito dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti con un apposito Comunicato Ufficiale al termine dei Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 di PRIMO LIVELLO PROVINCIALE).

FASE FINALE PROVINCIALE PLAYOFF

SORTEGGIO INTEGRALE

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE*
- **FORMULA PLAYOFF:** DA DEFINIRE*
- **FINALI:** GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO
C/O CAMPO COMUNALE "STADIO DELL'AMICIZIA" E.A.
CAPURSO (BA)

* (Il numero di squadre, dei gironi e delle ammesse al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE sarà definito dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti con un apposito Comunicato Ufficiale dopo la formulazione delle classifiche al termine della Fase a Gironi del PRIMO LIVELLO PROVINCIALE).

DOMANDE DI ISCRIZIONE

CHIUSURA ISCRIZIONI: 2 SETTEMBRE 2021

La scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 della stagione sportiva 2021/2022 attraverso la modalità "Firma Elettronica" è fissata al 2 SETTEMBRE 2021.

N.B. Gli organici dei suddetti campionati saranno definiti dal Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti solo dopo la scadenza delle iscrizioni.

ISCRIZIONE SECONDE SQUADRE E SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

Con l'introduzione del nuovo format dei Campionati Allievi e Giovanissimi, il Comitato Regionale consentirà l'iscrizione ai tornei Under 17 e Under 15 della stagione sportiva 2021/2022 a tutte le **Società Professionistiche (*)** che ne faranno richiesta.

(*) Le suddette squadre concorreranno ai Campionati U17 e U15 **SENZA DIRITTO DI CLASSIFICA**, partecipando ai Campionati Allievi e Giovanissimi di PRIMO e SECONDO LIVELLO

PROVINCIALE, senza dunque la possibilità di accedere al SECONDO LIVELLO REGIONALE (riservato esclusivamente alle Società dilettantistiche e giovanili che concorreranno per l'assegnazione del titolo regionale nella seconda fase finale).

L'iscrizione delle seconde squadre (anch'esse senza diritto di classifica) sarà consentita a **TUTTE le Società che ne faranno richiesta entro i termini stabiliti, ma la partecipazione delle stesse sarà circoscritta ai Campionati Allievi e Giovanissimi di PRIMO e SECONDO LIVELLO PROVINCIALE, senza dunque la possibilità di accedere al SECONDO LIVELLO REGIONALE gestito dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti con le modalità e i termini da esse stabiliti e pubblicati sui rispettivi Comunicati Ufficiali.**

OBIETTIVI E FINALITÀ

Il nuovo format dei Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 permetterà alle squadre iscritte di non avere più nessuna preclusione in fase di iscrizione. Di seguito si elencano le principali novità rispetto alla precedente edizione:

- Apertura a tutte le Società Professionistiche, Dilettantistiche e di Puro Settore;
- Apertura alle Società neo-affiliate e alle "Squadre B";
- Possibilità di giocare ininterrottamente per tutto l'arco della stagione sportiva 2021/2022 grazie alla suddivisione dei Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 in due fasi: PRIMO LIVELLO PROVINCIALE, SECONDO LIVELLO PROVINCIALE e/o REGIONALE (le squadre non qualificate al SECONDO LIVELLO REGIONALE continueranno a disputare l'attività ufficiale partecipando al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE);
- Le Società Professionistiche (fuori classifica) non potranno accedere al SECONDO LIVELLO REGIONALE in quanto non concorrono per l'assegnazione dei Titoli Regionali U17 e U15;
- Le "Squadre B" potranno partecipare solo al PRIMO e SECONDO LIVELLO PROVINCIALE;
- PRIMO e SECONDO LIVELLO PROVINCIALE saranno gestiti dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti, il SECONDO LIVELLO REGIONALE sarà gestito interamente dal C.R. Puglia LND.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI S.S. 2021/2022 ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15

ONERI ECONOMICI (TASSE D'ISCRIZIONE PRIMO + SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)

- **CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17**

Società Dilettanti	€	100,00
Società di Puro Settore	€	100,00
Società Professionistiche	€	380,00*

(la quota d'iscrizione comprende anche la partecipazione al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)*

- **CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15**

Società Dilettanti	€	100,00
Società di Puro Settore	€	100,00
Società Professionistiche	€	330,00*

(la quota d'iscrizione comprende anche la partecipazione al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)*

N.B. Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il **2 SETTEMBRE 2021**.

ONERI ECONOMICI (TASSE D'ISCRIZIONE SECONDO LIVELLO REGIONALE)

SOLO le squadre dilettantistiche e giovanili qualificate al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** dovranno integrare il pagamento delle tasse d'iscrizione al **PRIMO LIVELLO PROVINCIALE** con gli importi sotto riportati:

- **CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 (SECONDO LIVELLO REGIONALE)**

Società Dilettanti (<i>qualificate alla seconda fase</i>)	→ integrazione	€ 210,00
Società di Puro Settore (<i>qualificate alla seconda fase</i>)	→ integrazione	€ 160,00

- **CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 (SECONDO LIVELLO REGIONALE)**

Società Dilettanti (<i>qualificate alla seconda fase</i>)	→ integrazione	€ 160,00
Società di Puro Settore (<i>qualificate alla seconda fase</i>)	→ integrazione	€ 110,00

N.B. Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il termine che sarà stabilito dal Comitato Regionale Puglia LND.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito);
- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite bonifico bancario intestato a:

BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795
INTESTATO: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dal seguente sito internet:

<http://www.Indpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari/comunicati-ufficiali-bari>

**PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
IL 2 settembre 2021.**

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLO'

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO

BREVE SINTESI DELLE INDICAZIONI DI ORDINE MEDICO SANITARIO
Aggiornamento al 30 Agosto 2021

A cura del Responsabile Medico coordinatore Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, con mera finalità di sintesi, sulla base della specifica richiesta del Consiglio Direttivo della LND del 5 agosto 2021 integrato con riferimenti a protocolli tuttora vigenti, con le variazioni del protocollo allenamenti, attività pre-gara e gare finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dalla FIGC e con approfondimenti sulla base delle determinazioni della Commissione Medico Scientifica Federale.

I protocolli vigenti emanati dalla FIGC sono, l'unica fonte ufficiale cui tutte le Società appartenenti alla LND e tutta l'organizzazione territoriale deve fare riferimento nel rispetto delle normative sanitarie governative e regionali.

1 - Il Protocollo

- si applica a tutte le attività sportive dilettantistiche e giovanili svolte da società affiliate alla FIGC e agli Arbitri (direttori di gara) per le relative categorie
- non si applica a Serie A -B- C maschile - A Femminile – Primavera 1-2-3-4 maschile e relativi Arbitri (direttori di gara)
- ha carattere temporaneo e verrà aggiornato in base alle decisioni delle autorità preposte

2 - La certificazione verde Covid-19 (così detto Green Pass) non è attualmente richiesta per tutte le attività di allenamento di calcio dilettantistico e giovanile (ad eccezione di quelle che si svolgono al chiuso)

- lo screening iniziale si applica al gruppo squadra ed è adeguato alla situazione epidemiologica attuale e alle direttive governative in particolare a quella sul Certificato verde Covid-19 – Green Pass Digitale (**l'impiego delle certificazioni verdi digitali Covid-19 è il principale strumento per garantire la sicurezza sanitaria e la continuità delle competizioni**)
- Il protocollo, allo stato attuale, individua le attività di **allenamento** di calcio dilettantistico e giovanile quali attività sportive che si svolgono "esclusivamente" all'aperto e quindi esenti dall'obbligo delle certificazioni verdi Covid-19 e dalle procedure di trattamento/verifica delle stesse.
Tale **esenzione non sussiste nel caso in cui l'attività sportiva si svolga al chiuso** (ad esempio Calcio a 5) oppure vengano comunque utilizzati locali chiusi per preparazione atletica/palestre/piscine/sale riunioni ecc. (art.9 bis, comma 1, lettera d DL 52/2021)
- N.B. nel caso in cui il gruppo squadra o gli Arbitri dovessero (in allenamento o trasferta) utilizzare strutture recettive o ristoranti, mense ecc. potrebbe, allo stato attuale, essere richiesto il possesso della certificazione verde digitale indipendentemente dalle indicazioni del protocollo.

3 – Responsabile Sanitario/Medico Sociale/Medico di Squadra/Medico di riferimento/Medico Competente

- Ha la responsabilità di monitorare il gruppo sottoponendolo a una costante valutazione clinica
- Da indicazioni a tutti i componenti del gruppo sui comportamenti da tenere nelle diverse situazioni (**trasferimenti con mezzi propri o messi a disposizione dalla Società, spogliatoio, sala massaggi, riunione tecnica, sala pranzo, camera, ecc.) anche in relazione all'eventuale possesso della Certificazione Verde covid-19** particolarmente riferite ai possibili contatti tra/con persone suscettibili. *Particolare attenzione deve essere posta, in ogni caso, nell'evidenziare tutte le situazioni che possano comportare rischio di assembramento, particolarmente nei luoghi chiusi, anche al di fuori dell'organizzazione sportiva, indicando sempre il contingentamento degli accessi, il distanziamento interpersonale, l'uso costante della mascherina, l'igiene delle mani e la costante areazione dei locali quali misure insostituibili di prevenzione del contagio tanto per i soggetti vaccinati o guariti da COVID-19 che per i soggetti suscettibili.*
- Acquisisce, su indicazione del Presidente della Società sportiva, **le certificazioni di Idoneità sportiva agonistica/non agonistica (a seconda delle norme di riferimento)** anche in relazione alle procedure obbligatorie per la riammissione di atleti "già positivi all'infezione da Covid-19"
- Svolge le operazioni di screening iniziale e controlli successivi e sovrintende alla esecuzione dei test
- Si rapporta e collabora con l'autorità di sanità pubblica competente nel caso di individuazione di un soggetto positivo ai test per SARS-COV-2
- Inoltra la preventiva comunicazione di avvenuta guarigione da malattia COVID-19 ai fini della riammissione degli operatori sportivi al Presidente della Società e, nel caso di convocati nelle Rappresentative Nazionali al Medico Responsabile coordinatore nazionale della LND o, per le Rappresentative regionali, al referente Medico Fiduciario regionale della LND.

4 – Requisiti medico sanitari

- **PER LE ATTIVITÀ AGONISTICHE DILETTANTISTICHE E GIOVANILI CLASSIFICATE COME ATTIVITÀ DI LIVELLO NAZIONALE O COMUNQUE RICONOSCIUTE "DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE" DALLA FEDERAZIONE** – per tutti i tesserati gruppo squadra e per quelli in possesso di regolare certificato di idoneità agonistica in corso di validità (o non agonistica a seconda delle norme di riferimento) - indipendentemente dal fatto di essere soggetti vaccinati, guariti dopo COVID-19 o suscettibili (non vaccinati e/o non guariti da malattia COVID-19, indipendentemente dal possesso della certificazione Verde COVID-19, è **OBBLIGATORIO**:

○ **SCREENING INIZIALE**

- Anamnesi medica accurata sottoscritta anche dall' operatore sportivo (autocertificazione)
- Misurazione temperatura corporea
- Test (tampone) molecolare Real Time-PCR o Antigenico rapido basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuati da operatori sanitari (da ripetersi a distanza di 6/7 giorni dal primo test per i soli soggetti suscettibili)
- Tutti gli altri obblighi di rispetto delle norme di prevenzione igienico sanitaria (utilizzo di mascherine, igiene delle mani, distanziamento interpersonale, divieto di assembramento, particolarmente nei luoghi chiusi, igienizzazione e sanificazione ecc.) e di formazione/informazione degli operatori sportivi con particolare attenzione alla prevenzione primaria e secondaria anche al di fuori del "campo da gioco"

N.B. fortemente consigliato per lo svolgimento di attività di livello nazionale o riconosciute di preminente interesse nazionale, almeno per la fase di screening iniziale l'utilizzo di test antigenici rapidi ad elevata sensibilità/specificità (immunofluorescenza/chemiluminescenza) per la ricerca del virus riconosciuti obiettivamente più accurati.

- **PER LE ATTIVITÀ DILETTANTISTICHE E GIOVANILI AGONISTICHE E NON AGONISTICHE A LIVELLO REGIONALE E PROVINCIALE** e alle attività calcistiche di base a carattere eminentemente promozionale, ludico, didattica, fermo quanto già previsto nei protocolli specifici, per tutti i tesserati gruppo squadra e per quelli in possesso di regolare certificato di idoneità agonistica in corso di validità (o non agonistica a seconda delle norme di riferimento) - indipendentemente dal fatto di essere soggetti vaccinati, guariti dopo COVID-19 o suscettibili (non vaccinati e/o non guariti da malattia COVID-19, indipendentemente dal possesso della certificazione Verde COVID-19, è **OBBLIGATORIO**:

○ **SCREENING INIZIALE**

- Anamnesi medica accurata sottoscritta anche dall' operatore sportivo (autocertificazione)
- Misurazione temperatura corporea
- Test (tampone) molecolare Real Time-PCR o Antigenico rapido basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuati da operatori sanitari – **Esclusivamente per i componenti il gruppo squadra, i praticanti attività sportiva agonistica (o non agonistica per i soli tesserati non calciatori) SUSCETTIBILI** (non vaccinati e/o non guariti da malattia COVID-19) e quindi **NON IN POSSESSO di certificazione verde COVID-19 - GREEN PASS** (*si ricorda che la Certificazione Verde COVID-19 non è applicabile ai giovani minori di dodici anni di età che non hanno accesso alla vaccinazione e quindi non esiste, al momento, obbligo di eseguire alcun test di laboratorio in questa fascia di età riferita alle attività calcistiche non agonistiche o di base a carattere eminentemente promozionale, ludico, didattica*)
- Tutti gli altri obblighi di rispetto delle norme di prevenzione igienico sanitaria (utilizzo di mascherine, igiene delle mani, distanziamento interpersonale, divieto di assembramento, particolarmente nei luoghi chiusi, igienizzazione e sanificazione ecc.) e di formazione/informazione degli operatori sportivi con particolare attenzione alla prevenzione primaria e secondaria anche al di fuori del "campo da gioco"

○ **NELLE FASI SUCCESSIVE** (dopo sette giorni dalla ripresa) **UNA VOLTA COMPLETATA LA FASE DI SCREENING INIZIALE (obbligatoria)**

- **La sola partecipazione alle attività di allenamento esclusivamente all'aperto non comporta l'obbligo di esecuzione di altri Test.**

- **PER TUTTE LE ATTIVITÀ DEGLI SPORT DI SQUADRA AL CHIUSO È RICHIESTO IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**

- **Esclusivamente per le attività di livello nazionale, o comunque riconosciute di "preminente interesse nazionale" dalla Federazione o relative fasi finali nazionali di competizioni regionali, lo svolgimento di attività agonistiche, la partecipazione a tutte le competizioni, gli eventi, incluse le gare amichevoli, sia all'aperto che al chiuso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità**
- Per tutto il gruppo squadra esecuzione almeno di **Test antigenico rapido obbligatorio a distanza di 6/7 giorni dal primo test per i soli soggetti suscettibili** (non vaccinati o non guariti da COVID.19) – Fatta salva (all'interno di tale intervallo temporale) l'effettuazione di eventuali test previsti per il rilascio della certificazione verde COVID-19

- **per le attività dilettantistiche e giovanili agonistiche e non agonistiche a livello regionale e provinciale** e alle attività calcistiche di base a carattere eminentemente promozionale, ludico, didattica, fermo quanto già previsto nei protocolli specifici:

- **Autocertificazione (come per la popolazione generale) in caso di possesso del Green Pass, lo stesso può valere come autocertificazione**
- Tutti gli altri obblighi di rispetto rigoroso delle norme di prevenzione igienico sanitaria (utilizzo di mascherine, igiene delle mani, distanziamento interpersonale, divieto di assembramento, particolarmente nei luoghi chiusi, igienizzazione e sanificazione ecc.) e di formazione/informazione degli operatori sportivi con particolare attenzione alla prevenzione primaria e secondaria anche al di fuori del “campo da gioco”

5 – Ingresso negli impianti sportivi

FATTO SALVO L’EVENTUALE OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 – Permane, comunque, l’obbligo previsto nei precedenti protocolli di: identificazione, controllo della temperatura corporea e autocertificazione di tutti i soggetti che accedono all’impianto sia nel corso di allenamenti che di gare o di qualsiasi altro evento con obbligo di registrazione ai fini del tracciamento dei contatti.

Autocertificazione non richiesta nel caso di possesso di certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

In tutte le gare (ufficiali o amichevoli) le Società sono tenute a scambiarsi reciprocamente, prima della gara, una dichiarazione con la quale si certifica l’adempimento di tutte le disposizioni previste dai protocolli sanitari FIGC.

6 – Presenza di pubblico

accesso consentito esclusivamente a spettatori in possesso di certificazione verde COVID-19

-IN ZONA BIANCA

- all’aperto - numero di spettatori non superiore al 50% della capienza massima autorizzata (non più di 5000) – *possibile modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.*
- al chiuso - numero di spettatori non superiore al 35% della capienza massima autorizzata (non più di 2500)

-IN ZONA GIALLA

- all’aperto - numero di spettatori non superiore al 25% della capienza massima autorizzata (non più di 2500)
- al chiuso - numero di spettatori non superiore al 25% della capienza massima autorizzata (non più di 1000)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 69/A

Si pubblica in allegato la versione in italiano, realizzata dall'A.I.A., delle modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio a Cinque approvate dal Consiglio FIFA il 9 agosto 2021.

Nel testo, oltre alle modifiche apportate, sono evidenziate le relative motivazioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

MODIFICHE ALLE REGOLE DEL GIOCO DEL CALCIO A CINQUE

Di seguito vengono riportate le modifiche alle Regole del Gioco del Calcio a Cinque per l'edizione 2021/22, approvate dal Consiglio FIFA il 9 agosto 2021.

Per ciascuna modifica, viene riportato il testo nuovo/modificato/integrato, insieme con il testo vecchio, se del caso, seguito da una spiegazione della modifica.

Regola 1 – Il rettangolo di gioco

9. Le Porte (pag. 10)


Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Le porte consistono di due pali verticali, equidistanti da ciascun angolo del rettangolo di gioco e congiunti alla sommità, da una sbarra orizzontale (traversa). I pali delle porte e le traverse devono essere di materiale adeguato. Devono essere di forma quadrata (con bordi arrotondati per garantire la sicurezza dei calciatori) o di forma rotonda e non devono costituire pericolo per i calciatori.</p>	<p>Le porte consistono di due pali verticali, equidistanti da ciascun angolo del rettangolo di gioco e congiunti alla sommità, da una sbarra orizzontale (traversa). I pali e la traversa di entrambe le porte devono avere la stessa forma, la quale deve essere quadrata, rettangolare, rotonda o una combinazione di queste opzioni.</p>

Spiegazione:

I pali e la traversa devono avere la stessa forma; entrambe le porte devono essere uguali e non costituire pericolo.

10. Spostamento della porta (pag. 12)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Nel caso in cui una porta venga spostata o ribaltata, volontariamente o accidentalmente da un calciatore difendente (compreso il portiere), prima che il pallone oltrepassi la linea di porta, gli arbitri dovranno convalidare la rete se il pallone sarebbe entrato in porta tra la normale posizione dei pali.</p> <p>Se un attaccante sposta o ribalta la porta accidentalmente o volontariamente, la rete non dovrà essere convalidata e:</p> <ul style="list-style-type: none">• se ciò avviene accidentalmente, il gioco sarà ripreso con una rimessa da parte degli arbitri;• se ciò avviene volontariamente, il gioco sarà ripreso con un calcio di punizione indiretto ed il calciatore colpevole dovrà essere ammonito.	<p>Nel caso in cui una porta venga spostata o ribaltata, volontariamente o accidentalmente da un calciatore difendente (compreso il portiere), prima che il pallone oltrepassi la linea di porta, gli arbitri dovranno convalidare la rete se il pallone sarebbe entrato in porta tra la normale posizione dei pali.</p> <p>Se un calciatore della squadra difendente sposta o ribalta volontariamente la propria porta e questa entra in contatto con il pallone, viene assegnato un calcio di rigore alla squadra avversaria e il calciatore che ha commesso l'infrazione deve essere ammonito, se invece nega alla squadra avversaria una rete o una evidente opportunità di segnare una rete deve essere espulso.</p> <p>Se un calciatore della squadra attaccante sposta o ribalta la porta avversaria involontariamente o volontariamente la rete non deve essere assegnata e:</p> <ul style="list-style-type: none">• se ciò avviene accidentalmente il gioco sarà ripreso con una rimessa dell'arbitro• se ciò avviene volontariamente e la porta è entrata in contatto con il pallone, viene assegnato un calcio di punizione diretto alla

...	<p>squadra avversaria ed il calciatore deve essere ammonito</p> <ul style="list-style-type: none"> • se ciò avviene volontariamente e la porta non è entrata in contatto con il pallone, viene assegnato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria e il calciatore deve essere ammonito  <p>Potranno essere fatti ulteriori segni sotto i pali, per aiutare gli arbitri a garantire che l'eventuale porta spostata venga riportata nella posizione corretta.</p>
-----	--

Spiegazione:

Sono state modificate e dettagliate maggiormente le varie casistiche con le dovute sanzioni tecniche e/o disciplinari.

Regola 4 – L'equipaggiamento dei calciatori

4. Altro Equipaggiamento (pag. 43 e 44)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Ginocchiere e protezioni per le braccia Laddove vengano indossate protezioni per ginocchia e braccia, le stesse devono essere del medesimo colore della maglia (protezioni del braccio) oppure dei calzoncini/pantaloni (ginocchiere), e non possono sporgere in maniera eccessiva.</p>	<p>Ginocchiere e protezioni per le braccia Laddove vengano indossate protezioni per ginocchia e braccia, le stesse devono essere del medesimo colore della maglia (protezioni del braccio) oppure dei calzoncini (ginocchiere), e non possono sporgere in maniera eccessiva. <i>Quando non è possibile abbinare questi colori bisogna utilizzare protezioni nere o bianche con maniche o pantaloncini (o pantaloni quando applicabile) di qualsiasi colore. Quando le protezioni non si abbinano alle maniche o ai pantaloncini (o pantaloni), devono essere tutte dello stesso colore (nero o bianco).</i></p>

Spiegazione:

Di fatto è stata codificata un'indicazione, che era stata già normata con la Circolare n°3 del 2020/2021.

Regola 5 – Gli arbitri

2. Decisioni degli arbitri (Pag. 50)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Le decisioni degli arbitri su fatti relativi al gioco, incluso se una rete è stata segnata o meno ed il risultato della gara, sono inappellabili.</p> <p>Gli arbitri non possono cambiare una decisione relativa ad una ripresa di gioco se si rendono conto che è errata o su indicazione degli altri ufficiali di</p>	<p>Le decisioni degli arbitri su fatti relativi al gioco, incluso se una rete è stata segnata o meno ed il risultato della gara, sono inappellabili.</p> <p><i>Gli arbitri non possono cambiare una decisione se si rendono conto che è errata, o su indicazione degli altri ufficiali di gara, se il gioco è stato ripreso o gli arbitri</i></p>

gara, se il gioco è stato ripreso o gli arbitri hanno segnalato la fine dei periodi di gioco (compresi i tempi supplementari) e hanno lasciato il rettangolo di gioco e hanno sospeso definitivamente la gara.	hanno segnalato la fine del primo o del secondo tempo (compresi i tempi supplementari) ed hanno lasciato il rettangolo di gioco dopo che il cronometrista ha azionato il segnale acustico, oppure la partita è stata sospesa definitivamente.

Spiegazione:

Cambiata in parte la forma ma non la sostanza.

3. Poteri e Doveri (pag. 51)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Gli arbitri devono: (...)</p> <p>interrompere il gioco se, a loro giudizio, un calciatore è gravemente infortunato ed assicurarsi che il calciatore venga trasportato fuori dal rettangolo di gioco.</p> <p>Un calciatore infortunato, incluso il portiere, non può ricevere cure sul rettangolo di gioco e può ritornarvi soltanto dopo che la gara è ripresa; egli dovrà fare rientro sul rettangolo di gioco esclusivamente dalla zona delle sostituzioni della propria squadra. Le sole eccezioni all'obbligo di uscire dal</p> <p>...</p>	<p>Gli arbitri devono: (...)</p> <p>interrompere il gioco se, a loro giudizio, un calciatore è gravemente infortunato ed assicurarsi che il calciatore venga trasportato fuori dal rettangolo di gioco.</p> <p>Un calciatore infortunato, incluso il portiere, non può ricevere cure sul rettangolo di gioco e può ritornarvi soltanto dopo che la gara è ripresa; egli dovrà fare rientro sul rettangolo di gioco esclusivamente dalla zona delle sostituzioni della propria squadra. Le sole eccezioni all'obbligo di uscire dal</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stato assegnato un calcio di rigore e il calciatore infortunato è il portiere. <p>...</p>

Spiegazione:

E' stato inserito il caso in cui occorre attendere le cure del portiere che dovrà parare il calcio di rigore.

Regola 6 – Gli altri ufficiali di gara

2. Poteri e doveri (pag. 70)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>...</p> <p>Il cronometrista:</p> <p>assicura che la durata della gara corrisponda a quanto prescritto dalla Regola 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> • azionando il cronometro dopo che il calcio d'inizio è stato eseguito correttamente; • arrestando il cronometro nel momento in cui il pallone non è in gioco; • azionando di nuovo il cronometro dopo che il gioco è correttamente ripreso in seguito ad una rimessa dalla linea laterale, una rimessa dal fondo, un calcio d'angolo o calcio d'inizio, un calcio di punizione, un calcio di rigore o un tiro libero o una rimessa degli arbitri; <p>...</p>	<p>...</p> <p>Il cronometrista:</p> <p>assicura che la durata della gara corrisponda a quanto prescritto dalla Regola 7:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • azionando di nuovo il cronometro dopo che il gioco è stato ripreso correttamente in seguito ad una rimessa laterale, una rimessa dal fondo, un calcio d'angolo, un calcio d'inizio, un calcio di punizione, un calcio di rigore o una rimessa da parte degli arbitri; • azionando di nuovo il cronometro dopo che il gioco è stato ripreso correttamente in seguito ad una rimessa laterale, una rimessa dal fondo, un calcio d'angolo, un calcio d'inizio, un calcio di punizione, un calcio di rigore o una rimessa da parte degli arbitri; • arrestando il cronometro dopo che è stata segnata una rete, dopo che è stato assegnato un calcio di rigore o di punizione o dopo che un calciatore si è infortunato; • arrestando il cronometro ogni qualvolta gli arbitri segnalano di farlo.

Spiegazione:

Nessuna modifica di rilievo nella sostanza.

Regola 7 – La durata della gara

2. Termine dei periodi di gioco (pag. 74)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>...</p> <p>Se un tiro libero o un calcio di rigore viene assegnato quando un periodo di gioco sta per terminare, il periodo sarà considerato terminato una volta che il tiro libero o di rigore sarà completato.</p> <p>Entrambi sono considerati completati quando, dopo che il pallone è in gioco, si verifica una delle seguenti condizioni:</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>Se un tiro libero o un calcio di rigore viene assegnato quando un periodo di gioco sta per terminare, il periodo sarà considerato terminato una volta che il tiro libero o di rigore sarà completato.</p> <p>Entrambi sono considerati completati quando, dopo che il pallone è in gioco, si verifica una delle seguenti condizioni:</p> <p>...</p> <p>Se un calciatore della squadra difendente commette una infrazione prima che il tiro sia completato, gli arbitri a seconda dei casi ordineranno la ripetizione del tiro o assegneranno un ulteriore tiro libero o un calcio di rigore in linea con quanto previsto dalle regole del Gioco del Calcio a 5.</p>


Spiegazione:

Ulteriore specifica nei casi di infrazione prima dell'effettuazione del tiro libero.

Regola 8 - L'inizio e la ripresa del gioco

2. Rimessa dell'arbitro (pag. 81)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'arbitro lascia cadere il pallone a terra per il portiere della squadra difendente nella propria area di rigore se, quando il gioco è stato interrotto: <ul style="list-style-type: none"> ○ il pallone era nell'area di rigore oppure ○ l'ultimo tocco del pallone è avvenuto nell'area di rigore • In tutti gli altri casi, uno degli arbitri lascia cadere il pallone a terra per un calciatore della squadra che per ultima ha toccato il pallone nel punto in cui questo è stato toccato per ultimo da un calciatore, da un "corpo estraneo" o da un ufficiale di gara. <p>...</p>	<p>Procedura:</p> <p>La rimessa dell'arbitro viene assegnata in favore di un calciatore della squadra che per ultimo ha toccato il pallone nel punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto o dove il pallone è stato toccato per ultimo da un calciatore, da un "corpo esterno" o da un ufficiale di gara, a meno che il pallone non fosse all'interno dell'area di rigore della squadra difendente e l'ultima a toccare il pallone è stata la squadra attaccante. In questo caso la rimessa è in favore della squadra attaccante e l'arbitro lascia cadere il pallone sulla linea dell'area di rigore nel punto più vicino alla posizione del pallone quando il gioco è stato interrotto oppure nel punto in cui ha toccato per l'ultima volta il calciatore o un "corpo esterno" o un ufficiale di gara, seguendo la linea immaginaria parallela alla linea laterale (come di seguito illustrato).</p>



	<ul style="list-style-type: none"> • Il pallone è in gioco quando tocca il suolo dopo di che qualsiasi calciatore (di entrambe le squadre) può giocare il pallone.
--	---

Spiegazione:

E' stata specificata la procedura della rimessa da parte degli arbitri, in merito alle interruzioni con il pallone all'interno dell'area di rigore, con le diverse fattispecie in merito all'ultimo tocco da parte dell'una o dell'altra squadra.

Regola 10 – L'esito di una gara

3. Tiri di rigore (pag. 87, 88)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>I tiri di rigore vengono eseguiti dopo che la gara è terminata e, salvo disposizioni contrarie, si applicano le pertinenti Regole del gioco del Calcio a Cinque.</p> <p>I tiri di rigore non fanno parte della gara.</p> <p>Durante l'esecuzione dei tiri di rigore</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutti i calciatori aventi titolo, eccetto colui che esegue il tiro e i due portieri, devono restare all'interno del cerchio di centrocampo o sulla linea mediana o immediatamente dietro ad essa <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il portiere che commette un'infrazione che causa la ripetizione del tiro deve essere ammonito. <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se sia il portiere sia chi esegue il tiro commettono un'infrazione allo stesso tempo: <ul style="list-style-type: none"> – se il tiro viene sbagliato (non entra in porta) o parato, deve essere ripetuto ed entrambi i calciatori ammoniti; – se il tiro è segnato (entra in porta), la rete non viene convalidata, il tiro annotato come "non realizzato" e chi ha eseguito il tiro ammonito. <p>...</p>	<p>I tiri di rigore vengono eseguiti dopo che la gara è terminata e, salvo disposizioni contrarie, si applicano le pertinenti Regole del gioco del Calcio a Cinque.</p> <p>I tiri di rigore non fanno parte della gara.</p> <p>Un calciatore che è stato espulso durante la gara non può prendere parte ai tiri di rigore; richiami e ammonizioni effettuate durante la gara non vengono prese in considerazioni durante i tiri di rigore</p> <p>Durante l'esecuzione dei tiri di rigore</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutti i calciatori aventi titolo e sostituti, eccetto colui che esegue il tiro e i due portieri, devono restare all'interno del cerchio di centrocampo o sulla linea mediana o immediatamente dietro ad essa <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se il portiere commette una infrazione, che causa la ripetizione del tiro, deve essere richiamato per la prima infrazione ed ammonito per ogni infrazione successiva; • Se chi esegue il tiro viene sanzionato per un'infrazione commessa dopo che gli arbitri hanno fischiato per l'esecuzione del tiro, il tiro viene annotato come "non realizzato" ed il calciatore ammonito; • Se sia il portiere che chi esegue il tiro commettono contemporaneamente una infrazione il tiro viene annotato come "non realizzato" ed il calciatore che ha eseguito il tiro ammonito. <p>Sostituzioni e espulsioni durante i tiri di rigore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un calciatore titolare o di riserva può essere ammonito o espulso; • Un portiere che è stato espulso deve essere sostituito da un calciatore titolare o di riserva; • Un calciatore titolare o di riserva diverso dal portiere, che non è in grado di continuare, non può essere sostituito; • Gli arbitri non devono terminare la gara se, una squadra si riduce con meno di tre calciatori.

Spiegazione:

E' stata codificata in maniera più dettagliata l'effetto sanzione/provvedimento disciplinare sulle scorrettezze durante i tiri di rigore e l'eventualità di espulsioni e/o sostituzioni durante la procedura.


Regola 12 – Falli e scorrettezze**1. Calcio di punizione diretto (pag. 93)**

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Un calcio di punizione diretto è parimenti assegnato se un calciatore commette una delle seguenti infrazioni:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • morde o sputa a qualcuno • lancia/calcia un oggetto contro il pallone, un avversario o un ufficiale di gara o tocca il pallone con un oggetto tenuto in mano 	<p>Un calcio di punizione diretto è parimenti assegnato se un calciatore commette una delle seguenti infrazioni:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • morde o sputa a qualcuno presente nella lista delle squadre o a un ufficiale di gara • lancia/calcia un oggetto contro il pallone, un avversario o un ufficiale di gara o tocca il pallone con un oggetto tenuto in mano o sposta volontariamente la porta in modo tale che la porta entri in contatto con il pallone

Spiegazione:

Un calcio di punizione o di rigore può essere assegnato soltanto per infrazioni commesse contro qualcuno iscritto nell'elenco delle squadre (calciatori titolari, di riserva, sostituiti, espulsi e dirigenti) o un ufficiale di gara

Fallo di mano (pag. 94)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Eccetto per i portieri nella loro area di rigore, è un'infrazione se un calciatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tocca intenzionalmente il pallone con la mano o il braccio, compreso se muove la mano o il braccio verso il pallone • ottiene il possesso / controllo del pallone dopo che questo ha toccato le sue mani / braccia e poi: <ul style="list-style-type: none"> – segna nella porta avversaria – crea un'opportunità di segnare una rete <p>Eccetto per i portieri nella loro area di rigore, è di solito un'infrazione se un calciatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tocca il pallone con le mani/braccia quando: <ul style="list-style-type: none"> – queste sono posizionate in modo innaturale, aumentando lo spazio occupato dal corpo – queste sono al di sopra dell'altezza delle sue spalle (a meno che il calciatore non giochi intenzionalmente con un'altra parte del corpo il pallone che poi tocca le mani/braccia) <p>Le suddette infrazioni si concretizzano anche se il pallone tocca le mani/braccia del calciatore provenendo direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) di un altro calciatore che è vicino. È una infrazione se qualsiasi calciatore, incluso il portiere, segna nella porta avversaria direttamente con le mani o con le braccia, anche se accidentalmente.</p> <p>Ad eccezione delle suddette infrazioni, di solito non è un'infrazione se il pallone tocca le mani/braccia del calciatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) del calciatore stesso 	<p>Ai fini della determinazione del fallo di mano, il limite superiore del braccio è in linea con la parte inferiore dell'ascella.</p> <p>Non ogni contatto del pallone con una mano o un braccio di un calciatore costituisce un'infrazione.</p>  <p>È un'infrazione se un calciatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tocca intenzionalmente il pallone con la mano o il braccio, per esempio muovendo la mano o il braccio verso il pallone • tocca il pallone con le proprie mani/braccia quando queste sono posizionate in modo innaturale aumentando lo spazio occupato dal corpo. Si considera che un calciatore stia aumentando lo spazio occupato dal proprio corpo in modo innaturale quando la posizione delle sue mani/braccia non è conseguenza del movimento del corpo per quella specifica situazione o non è giustificabile da tale movimento. Avendo le mani/braccia in una tale posizione, il calciatore si assume il rischio che vengano colpite dal pallone e di essere quindi sanzionato <ul style="list-style-type: none"> • realizza una rete nella porta avversaria: <ul style="list-style-type: none"> - direttamente con le proprie

<ul style="list-style-type: none"> • se proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) di un altro calciatore che è vicino • se mani/braccia sono vicine al corpo e non si trovano in posizione innaturale tale da aumentare lo spazio occupato dal corpo <p>quando un calciatore cade a terra e mani/braccia sono tra corpo e rettangolo di gioco per sostenere il corpo, ma non estese lateralmente o verticalmente lontane dal corpo.</p>	<p>mani/braccia, anche se in modo accidentale, compreso il portiere;</p> <ul style="list-style-type: none"> - immediatamente dopo che il pallone ha toccato le sue mani/braccia anche se in modo accidentale <p>Se una rete non viene realizzata immediatamente dopo il tocco accidentale del pallone con la mano o il braccio, il gioco non deve essere interrotto, a condizione che la mano o il braccio non abbiano reso il corpo innaturalmente più grande.</p>
---	--

Spiegazione:

- non ogni contatto tra mano/braccio e pallone costituisce un'infrazione
- gli arbitri devono giudicare la "legittimità" della posizione della mano o del braccio in relazione al movimento che il calciatore sta facendo in quella specifica situazione
- un contatto accidentale "mano/pallone" da parte di un compagno prima della segnatura di una rete e un contatto accidentale "mano/pallone" che crea un'opportunità di segnare una rete non saranno più considerati infrazioni

2. Calcio di punizione indiretto (pag. 95)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un calciatore:</p> <p>...</p> <p>Un calcio di punizione indiretto è parimenti accordato se un portiere commette una delle seguenti infrazioni:</p> <p>...</p> <p>tocca il pallone con le mani o con le braccia all'interno della propria area di rigore dopo che gli è stato volontariamente passato con i piedi da un compagno di squadra.</p>	<p>Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un calciatore:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • usa intenzionalmente un espediente per passare il pallone (anche da un calcio di punizione) al portiere con la testa, il petto, il ginocchio, ecc. con lo scopo di aggirare la Regola, indipendentemente dal fatto che il portiere tocchi il pallone con le mani; il portiere è ammonito se responsabile di aver adottato volontariamente l'espedito; <p>Un calcio di punizione indiretto è parimenti accordato se un portiere commette una delle seguenti infrazioni:</p> <p>...</p> <p>tocca il pallone con le mani o con le braccia all'interno della propria area di rigore dopo che gli è stato volontariamente passato con i piedi da un compagno di squadra (incluso dalla rimessa laterale).</p>

Spiegazione:

L'infrazione consistente nell'utilizzare un "espedito" per aggirare la Regola che impedisce al portiere di toccare il pallone con le mani su un passaggio deliberato con i piedi da parte di un compagno. Il portiere sarà ammonito se responsabile di avere dato inizio "all'espedito".

3. Provvedimenti disciplinari (pag. 97, 98, 100)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>CALCIATORI TITOLARI E DI RISERVA</p> <p>Ritardare la ripresa di gioco per mostrare un cartellino</p> <p>Una volta che gli arbitri hanno deciso di ammonire o espellere un calciatore, il gioco non dovrà essere ripreso fino a che il provvedimento non sia stato notificato</p>	<p>CALCIATORI TITOLARI E DI RISERVA</p> <p>Ritardare la ripresa di gioco per mostrare un cartellino</p> <p>Una volta che gli arbitri hanno deciso di ammonire o espellere un calciatore, il gioco non dovrà essere ripreso fino a che il provvedimento non sarà stato notificato, a meno che la squadra che non ha commesso l'infrazione non esegua un calcio di punizione veloce, ha una chiara occasione da rete e gli arbitri non hanno iniziato la procedura di notifica</p>

<p>Vantaggio Se gli arbitri applicano il vantaggio per un'infrazione per la quale un'ammonizione o un'espulsione sarebbe stata comminata se avessero interrotto il gioco, questa ammonizione o espulsione deve essere notificata alla prima interruzione di gioco, tranne per il tentativo non riuscito di negare un'evidente opportunità di segnare una rete, nel qual caso il calciatore sarà ammonito per comportamento antisportivo anziché essere espulso.</p> <p>Infrazioni passibili di ammonizione ... Ammonizione per comportamento anti sportivo Ci sono differenti circostanze nelle quali un calciatore deve essere ammonito per comportamento antisportivo, compreso se: ... Negare la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete (D.O.G.S.O.) Se un portiere commette un'infrazione che nega alla squadra avversaria un'evidente opportunità di segnare una rete, oppure nega alla squadra avversaria una rete o un'evidente opportunità segnarela toccando il pallone con le mani fuori dall'area di rigore quando la sua porta è incustodita o presidiata solo da un calciatore difendente di movimento che si trova dietro il portiere, il portiere è considerato colpevole di un'infrazione di D.O.G.S.O. Se il numero dei calciatori della squadra attaccante è maggiore del numero di calciatori della squadra difendente (eccetto il portiere) a difesa della porta,</p>	<p>del procedimento disciplinare. Il provvedimento sarà notificato alla prima interruzione; se l'infrazione stava negando alla squadra avversaria un'evidente opportunità di segnare una rete, il calciatore sarà ammonito; se l'infrazione ha interferito o fermato un attacco promettente, il calciatore non sarà ammonito.</p> <p>Vantaggio Se gli arbitri applicano il vantaggio per un'infrazione per la quale un'ammonizione o un'espulsione sarebbe stata comminata se avessero interrotto il gioco, questa ammonizione o espulsione deve essere notificata alla prima interruzione di gioco, tuttavia se l'infrazione stava negando alla squadra avversaria un'evidente opportunità di segnare una rete, il calciatore sarà ammonito per comportamento antisportivo; se l'infrazione stava interrompendo una promettente azione d'attacco, il calciatore non dovrà essere ammonito</p> <p>Infrazioni passibili di ammonizione ... Ammonizione per comportamento anti sportivo Ci sono differenti circostanze nelle quali un calciatore deve essere ammonito per comportamento antisportivo, compreso se: ... <ul style="list-style-type: none"> • ferma il pallone indirizzato verso la porta con le mani, quando a difesa della porta c'è il portiere; ... <ul style="list-style-type: none"> • usa intenzionalmente un espediente per passare il pallone (anche da un calcio di punizione) al proprio portiere con la testa, il torace, il ginocchio, ecc. con lo scopo di aggirare la regola, indipendentemente dal fatto che il portiere tocchi o meno il pallone con le mani; il portiere è ammonito se responsabile di aver adottato intenzionalmente l'espedito; ... Negare la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete (D.O.G.S.O.) Se un portiere nega alla squadra avversaria una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete toccando il pallone con le mani fuori dall'area di rigore quando la sua porta è incustodita o presidiata da un solo calciatore difendente, che si trova dietro al portiere, il portiere è considerato colpevole di un'infrazione da espulsione Se il numero dei calciatori attaccanti è uguale o maggiore del numero dei calciatori difendenti (eccetto il portiere) quando la porta non è presidiata</p>
---	--

questa sarà considerata una situazione di D.O.G.S.O.	dal portiere e gli altri criteri per il D.O.G.S.O. sono soddisfatti, questa si può considerare una situazione di D.O.G.S.O.
--	---

Spiegazione:

E' stato specificato cosa fare in caso di ripresa veloce del gioco, prima che gli arbitri abbiano assunto dei provvedimenti disciplinari; che provvedimento disciplinare assumere in caso di vantaggio su D.O.G.S.O. e in occasione di determinati comportamenti anti sportivi; nuova fattispecie sul numero dei calciatori attaccanti e difendenti in un'azione con la porta non presidiata dal portiere e tutti i criteri soddisfatti.

Riduzione numero dei calciatori titolari.

4. Ripresa di gioco dopo falli e scorrettezze (pag. 103 e 104)

Vecchio testo	Nuovo testo
...	... Se un calciatore di riserva, un espulso o un dirigente commette un'infrazione sanzionabile con un calcio di punizione diretto, questo dovrà essere cumulato contro la propria squadra.
...	... Se gli arbitri interrompono il gioco per un'infrazione commessa da un calciatore, dentro o fuori dal rettangolo di gioco, contro qualsiasi altra persona esterna, il gioco riprende con una rimessa da parte dell'arbitro, a meno che non venga assegnato un calcio di punizione per aver lasciato il campo senza il permesso degli arbitri.

Regola 13 – Calci di punizione

5. Calcio di punizione diretto a partire dal sesto fallo cumulativo di ciascuna squadra per ciascun periodo di gioco (Tiro Libero pag. 123, 124 e 125)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Procedura</p> <p>...</p> <p>I calciatori, tranne colui che esegue il tiro libero, devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'interno del rettangolo di gioco; • ad almeno 5 m dal pallone; • dietro il pallone; • fuori dall'area di rigore. 	<p>Procedura</p> <p>...</p> <p>I calciatori, tranne colui che esegue il tiro libero, devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'interno del rettangolo di gioco; • ad almeno 5 m dal pallone; • dietro il pallone; • fuori dall'area di rigore. <div style="text-align: center;">  <p>Additional mark 5m from the 10m mark</p> </div> <p>La posizione di ciascun calciatore, in occasione della ripresa del gioco, è determinata dalla posizione dei suoi piedi o di qualsiasi altra parte del suo corpo che</p>

<p>Infrazioni e sanzioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se, prima che il pallone sia in gioco, si verifica una delle seguenti situazioni: <p>...</p> <p>Il portiere difendente e un suo compagno commettono una infrazione:</p> <p>o Se il pallone entra in rete, la rete viene convalidata;</p> <p>o Se il pallone non entra in rete, il tiro libero deve essere ripetuto ed il calciatore reo dell'infrazione deve essere ammonito.</p> <p>Un calciatore di entrambe le squadre commette una infrazione, il tiro libero deve essere ripetuto, a meno che un calciatore commetta una infrazione più grave (es. finta irregolare); se il portiere difendente e colui che esegue il tiro libero, commettono contemporaneamente una infrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Se il tiro libero viene sbagliato o parato, deve essere ripetuto ed entrambi i calciatori devono essere ammoniti; – Se il tiro libero viene segnato, la rete non dovrà essere convalidata, colui che ha eseguito il tiro libero deve essere ammonito ed il gioco riprenderà con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra difendente. 	<p>tocchi il terreno di gioco.</p> <p>Infrazioni e sanzioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se, prima che il pallone sia in gioco, si verifica una delle seguenti situazioni: <p>...</p> <p>Il portiere difendente commette un'infrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il pallone entra in rete, la rete viene convalidata; - se il pallone non entra in rete o rimbalza sulla traversa o sul palo(i), il tiro libero deve essere ripetuto solo se l'infrazione del portiere ha avuto un impatto evidente sull'esecutore del tiro; - se il portiere impedisce al pallone di entrare in rete, il tiro viene ripetuto. Se l'infrazione del portiere determina la ripetizione del tiro, il portiere deve essere richiamato la prima volta, e ammonito per qualsiasi successiva infrazione durante la gara. <ul style="list-style-type: none"> • se un compagno di squadra del portiere difendente commette un'infrazione: <ul style="list-style-type: none"> - se il pallone entra in rete, la rete viene convalidata; - se il pallone non entra in rete, il tiro libero deve essere ripetuto; l'autore dell'infrazione deve essere richiamato la prima volta nella gara e ammonito per qualsiasi successiva infrazione durante la gara. • se un calciatore di entrambe le squadre commette un'infrazione, il tiro libero deve essere ripetuto a meno che un calciatore commetta un'infrazione più grave (es. finta irregolare); i trasgressori devono essere richiamati la prima volta nella gara e ammoniti per qualsiasi successiva infrazione durante la gara. • se il portiere difendente e colui che esegue il tiro libero commettono contemporaneamente un'infrazione, colui che ha eseguito il tiro libero deve essere ammonito e il gioco riprende con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra difendente.
--	---

Spiegazione:

Elencate le sanzioni e/o provvedimenti relativi a infrazioni commesse dai calciatori attaccanti e difendenti, in occasione dell'effettuazione di un tiro libero.

Regola 14 – Il calcio di rigore

2. Infrazioni e sanzioni (pag.132, 133)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Se prima che il pallone sia in gioco, si verifica una delle seguenti situazioni:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • il portiere e un suo compagno commettono un'infrazione: <ul style="list-style-type: none"> ➤ se il pallone entra in porta, la rete dovrà essere convalidata; ➤ se il pallone non entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto ed il reo verrà ammonito. • uno o più calciatori di ciascuna squadra commettono un'infrazione, il calcio di rigore 	<p>Se prima che il pallone sia in gioco, si verifica una delle seguenti situazioni:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • il portiere difendente commette un'infrazione: <ul style="list-style-type: none"> • se il pallone entra in porta, la rete viene convalidata; • se il pallone non entra in porta o rimbalza sulla traversa o sul palo(i), il calcio di rigore deve essere ripetuto solo se l'infrazione del portiere ha chiaramente influenzato l'esecutore del tiro;

<p>dovrà essere ripetuto, a meno che un calciatore commetta un'infrazione più grave (ad esempio, fa una finta irregolare); nel caso in cui sia il portiere, sia chi esegue il tiro commettono un'infrazione allo stesso tempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ se la rete non viene segnata, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto ed entrambi i calciatori ammoniti; ➤ se la rete viene segnata, non dovrà essere convalidata, colui che ha eseguito il tiro verrà ammonito ed il gioco sarà ripreso con un calcio di punizione indiretto per la squadra difendente. 	<ul style="list-style-type: none"> • se il portiere impedisce al pallone di entrare in rete, il calcio di rigore deve essere ripetuto. <p>Se l'infrazione del portiere determina la ripetizione del calcio di rigore, il portiere deve essere richiamato la prima volta nella gara e ammonito per qualsiasi successiva infrazione durante la gara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • un compagno di squadra del portiere difendente commette un'infrazione: <ul style="list-style-type: none"> • se il pallone entra in rete, la rete dovrà essere convalidata; • se il pallone non entra in porta, il calcio di rigore deve essere ripetuto. • se il portiere difendente e colui che esegue il calcio di rigore commettono contemporaneamente un'infrazione, colui che ha eseguito il calcio di rigore deve essere ammonito e il gioco riprende con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra difendente.
---	---

Spiegazione:

Elencate le sanzioni e/o provvedimenti relativi a infrazioni commesse dai calciatori attaccanti e difendenti, in occasione dell'effettuazione di un calcio di rigore.

Regola 15 – La rimessa dalla linea laterale

1. Procedura (pag. 138)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Al momento di calciare il pallone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il pallone deve essere fermo sul punto della linea laterale dove è uscito dal rettangolo di gioco o sul punto più vicino a quello dove ha toccato il soffitto; • Tutti gli avversari devono stare ad almeno 5 m dal punto in cui la rimessa laterale deve essere eseguita. <p>...</p> <p>Se il pallone viene calciato e, dopo essere stato in gioco, esce dal rettangolo di gioco dalla medesima linea laterale dove è stata effettuata la rimessa senza che il pallone sia stato toccato da un altro calciatore, la rimessa deve essere ripetuta dalla squadra avversaria nello stesso punto dove quella originaria è stata eseguita.</p> <p>...</p>	<p>Al momento di calciare il pallone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il pallone deve essere fermo sul punto della linea laterale dove è uscito dal rettangolo di gioco o sul punto più vicino a quello dove ha toccato il soffitto; • solo colui che esegue la rimessa laterale può essere fuori dal rettangolo di gioco (salvo quanto diversamente previsto dalle Regole del Gioco del Calcio a Cinque – vedere la sezione sull'uscita autorizzata dal rettangolo di gioco all'interno della parte Interpretazione e Raccomandazioni delle Linee Guida Pratiche per Arbitri e altri Ufficiali di Gara); • Tutti gli avversari devono stare ad almeno 5 m dal punto in cui la rimessa laterale deve essere eseguita. <p>...</p> <p>Se la rimessa laterale viene eseguita ed il pallone, dopo essere stato in gioco, esce dal rettangolo di gioco dalla medesima linea laterale dove è stata effettuata la rimessa senza che il pallone sia stato toccato da un altro calciatore, viene assegnata una rimessa laterale alla squadra avversaria nello stesso punto dove quella originaria è stata eseguita.</p>

Spiegazione:

Inserita specifica sul fatto che l'unico calciatore che può stare all'esterno del rettangolo di gioco è colui il quale effettuerà la rimessa laterale.

Modificata la forma ma non la sostanza, sulla ripetizione della rimessa dopo che il pallone, senza essere stato

toccato da nessun calciatore, esce dal rettangolo di gioco.

2. Infrazioni e sanzioni (pag. 139)

Vecchio testo	Nuovo testo
Per ogni altra infrazione, la rimessa dalla linea laterale dovrà essere assegnata alla squadra avversaria.	Per ogni altra infrazione, incluso la mancata esecuzione della rimessa laterale entro quattro secondi , la rimessa laterale dovrà essere assegnata alla squadra avversaria.

Spiegazione:

Semplice specifica.

Regola 16 – La rimessa dal fondo

2. Infrazioni e sanzioni (pag. 141)

Vecchio testo	Nuovo testo
...	...
...	Se la rimessa dal fondo non viene eseguita entro quattro secondi, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto, alla squadra avversaria.
...	...

Spiegazione:

Nessuna variazione di sostanza

Regola 17 - Calcio d'angolo

1. Procedura (pag. 144)

Vecchio testo	Nuovo testo
<ul style="list-style-type: none">• Il pallone deve essere posto nell'area d'angolo più vicina al punto in cui il pallone ha oltrepassato la linea di porta.• Il pallone deve essere fermo e viene calciato da un calciatore della squadra attaccante.• Il calcio d'angolo deve essere eseguito entro quattro secondi dal momento in cui la squadra è pronta ad eseguirlo o da quando l'arbitro segnala che la squadra è pronta a rimettere il pallone in gioco.• Il pallone è in gioco quando è calciato e si muove chiaramente; non è necessario che esca dall'area d'angolo.• I calciatori della squadra avversaria devono rimanere ad almeno 5 m dall'arco d'angolo fino a quando il pallone non sia in gioco	<ul style="list-style-type: none">• Il pallone deve essere posto nell'area d'angolo più vicina al punto in cui il pallone ha oltrepassato la linea di porta.• Il pallone deve essere fermo e viene calciato da un calciatore della squadra attaccante.• Il calcio d'angolo deve essere eseguito entro quattro secondi dal momento in cui la squadra è pronta ad eseguirlo o da quando l'arbitro segnala che la squadra è pronta a rimettere il pallone in gioco.• Il pallone è in gioco quando è calciato e si muove chiaramente; non è necessario che esca dall'area d'angolo.• Nel momento in cui il pallone viene messo in gioco, solo chi esegue il calcio d'angolo può essere fuori dal rettangolo di gioco (salvo quanto diversamente previsto dalle Regole del Gioco del Calcio a Cinque – vedere la sezione sull'uscita autorizzata dal rettangolo di gioco all'interno della parte Interpretazione e Raccomandazioni delle Linee Guida Pratiche per Arbitri e altri Ufficiali di Gara).• I calciatori della squadra avversaria devono rimanere ad almeno 5 m dall'arco d'angolo fino a quando il pallone non sia in gioco

Spiegazione:

Inserita specifica sul fatto che l'unico calciatore che può stare all'esterno del rettangolo di gioco è colui il quale effettuerà il calcio d'angolo.

2. Infrazioni e sanzioni (pag. 145)


Vecchio testo	Nuovo testo
<p>...</p> <p>Per qualsiasi altra infrazione della squadra che sta eseguendo il calcio d'angolo, sarà assegnata una rimessa dal fondo alla squadra difendente. Per qualsiasi altra infrazione della squadra difendente, il calcio d'angolo dovrà essere ripetuto.</p>	<p>...</p> <p>Per qualsiasi altra infrazione anche se un calcio d'angolo non viene battuto entro quattro secondi, o dall'arco del calcio d'angolo, viene assegnata una rimessa dal fondo alla squadra avversaria.</p>

Spiegazione:

E' stato specificato che se il pallone è posizionato fuori dell'arco del calcio d'angolo, ciò comporterà l'attribuzione della rimessa dal fondo alla squadra avversaria.

Linee Guida

Posizionamento su tiro libero (10m) (pag. 168)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Uno degli arbitri si dispone in linea con il punto, all'interno dell'area di rigore, che indica la distanza di 5 m dal punto di tiro libero, come indicato nella Regola 1, che deve essere rispettata dal portiere. Questo arbitro identifica chi esegue il tiro e verifica che gli altri calciatori rispettino la distanza durante l'esecuzione del tiro. Non dà il segnale per eseguire il tiro se prima non ha verificato, assistito dall'altro arbitro se necessario, che la posizione di tutti i calciatori sia corretta e che il pallone sia correttamente posto sul punto di battuta. L'altro arbitro deve posizionarsi nel punto d'intersezione tra la linea di porta e la linea dell'area di rigore, e verifica se il pallone entra in porta. Se il portiere difendente non si attiene a quanto previsto dalla Regola 13 prima che il tiro libero venga eseguito e non viene segnata la rete, l'arbitro emetterà un fischio e ordinerà la ripetizione del tiro.</p>	<p>Uno degli arbitri si posizionerà in linea con il punto dei 10 mt, identificherà chi dovrà calciare e controllerà i calciatori per un'eventuale invasione, mentre il tiro libero verrà eseguito. Questo arbitro non ordinerà l'esecuzione del tiro fino a quando non verificherà che le posizioni dei calciatori e del pallone saranno corrette, e potrà essere assistito dall'altro arbitro, se necessario. L'altro arbitro dovrà essere posizionato nel punto di intersezione tra la linea di porta e l'area di rigore e verificherà se il pallone sarà entrato in porta. Se il portiere commetterà un'infrazione rilevante, come previsto dalla Regola 13 e una rete non verrà realizzata, l'arbitro dovrà emettere un fischio per ordinare la ripetizione del tiro libero. Il terzo arbitro prenderà posizione in linea con il segno che si trova all'interno dell'area di rigore, che indica la distanza minima di 5m dal punto del tiro libero, che dovrà essere rispettato dal portiere come previsto dalla Regola 1.</p>
	

Interpretazioni e raccomandazioni

Regola 5 - Gli arbitri (pag. 183 e 184)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Riprese di gioco</p> <p>Gli arbitri devono assicurare che le riprese di gioco siano eseguite con celerità e non consentire che siano ritardate per ragioni tattiche dopo un'interruzione di gioco temporanea (rimessa dalla linea laterale, rimessa dal fondo, calcio d'angolo o calcio di punizione). In questi casi, l'arbitro inizierà il conteggio dei quattro secondi e non sarà necessario l'uso del fischietto. Nei casi di riprese di gioco alle quali non si applica il conteggio dei quattro secondi (calcio d'inizio o calcio di rigore), i calciatori che ne ritardano l'esecuzione dovranno essere ammoniti.</p> <p>Le persone che gestiscono i palloni sono autorizzate a disporsi attorno al rettangolo di gioco per facilitare le riprese e lo sviluppo del gioco.</p>	<p>Riprese di gioco</p> <p>Gli arbitri devono assicurare che le riprese di gioco siano eseguite con celerità e non consentire che siano ritardate per ragioni tattiche dopo un'interruzione di gioco temporanea (rimessa dalla linea laterale, rimessa dal fondo, calcio d'angolo o calcio di punizione). Laddove siano effettuate nella corretta maniera, gli arbitri inizieranno il conteggio dei quattro secondi e non sarà necessario l'uso del fischietto. Se gli arbitri capiscono che la ripresa sia ritardata per motivi tattici, dovranno emettere un fischio e poi iniziare il conteggio dei quattro secondi, indipendentemente dal fatto che il calciatore che effettua la ripresa sia pronto o meno. Nei casi in cui il conteggio di quattro secondi non si effettua (calci d'inizio o calci di rigore), i calciatori che ritardano la ripresa dovranno essere ammoniti.</p> <p>Le persone che gestiscono i palloni sono autorizzate a disporsi attorno al rettangolo di gioco per facilitare le riprese e lo sviluppo del gioco</p>

Infortuni

Vecchio testo	Nuovo testo
	<p>La sicurezza dei calciatori è di fondamentale importanza e gli arbitri dovranno facilitare il lavoro del personale medico, soprattutto nei casi di grave lesione e/o una valutazione di un eventuale trauma cranico. Ciò includerà il rispetto e assistenza con i protocolli di valutazione/trattamento concordati.</p> <p>Tuttavia, come linea guida generale, la ripresa del gioco dovrebbe essere ritardata di circa 20-25 secondi dal momento in cui i calciatori erano pronti a riprendere il gioco, salvo in caso di lesioni gravi e/o un accertamento di un eventuale trauma cranico.</p>

Regola 12 – Falli e scorrettezze (pag. 190)

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Toccare il pallone con le mani</p> <p>Sanzioni disciplinari</p> <p>Un calciatore che commette un fallo di mano deve essere ammonito per comportamento antisportivo se, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tocca il pallone con la mano per impedire ad un avversario di entrarne in possesso; • tenta di segnare una rete toccando volontariamente il pallone con la mano; • cerca di negare una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete con la mano o il braccio, quando 	<p>Toccare il pallone con le mani</p> <p>Sanzioni disciplinari</p> <p>Un calciatore che commette un fallo di mano deve essere ammonito per comportamento antisportivo se, ad esempio:</p>

il portiere non si trovi nella propria area di rigore, e fallisce nel suo tentativo.

...

- ferma il pallone indirizzato verso la porta con le mani, quando a difesa della porta c'è il portiere;
- interferisce o ferma una promettente azione d'attacco della squadra avversaria.



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 24

Oggetto: Concessione del superbonus 110% ad una ASD per lavori di riqualificazione dello spogliatoio di una palestra comunale in concessione

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 26 - 2021 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilî)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 26 – 2021

Oggetto: Concessione del superbonus 110% ad una ASD per lavori di riqualificazione dello spogliatoio di una palestra comunale in concessione –

Con la risposta n. 515 del 27 luglio 2021 ad un interpello presentato da una Associazione Sportiva Dilettantistica iscritta nel Registro CONI, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che gli interventi di riqualificazione energetica attuati sulla palestra di una Scuola data in concessione alla ASD dal Comune, in virtù di una convenzione in vigore dal 1° settembre 2020, usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dal superbonus per i soli locali degli spogliatoi.

La ASD ha rappresentato che dal 2010 è stata stipulata una convenzione con l’Amministrazione Comunale, rinnovata per il periodo settembre 2020- settembre 2021, in virtù della quale l’Ente ha concesso all’Associazione l’utilizzo degli impianti sportivi comunali per l’espletamento delle attività, anche didattiche, dell’esercizio sportivo, nonché dei servizi ad essa inerenti.

Trattasi, in particolare, dell’utilizzo da parte della ASD, fuori dell’orario scolastico, degli impianti, con annessi spogliatoi e docce relativi a campo di calcio in erba sintetica, pista per atletica leggera, palestra grande (Scuola Media) e palestra piccola (Scuola Elementare).

Dal momento che la palestra della Scuola Media necessita di interventi di riqualificazione energetica, l’ASD intende effettuare i lavori necessari d’accordo con l’Amministrazione Comunale e ha chiesto se, in base alla convenzione stipulata, possa fruire delle agevolazioni previste dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020, per gli interventi che intende eseguire sugli immobili di proprietà del Comune.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato la normativa e la documentazione di prassi inerente le agevolazioni previste dal Superbonus che consentono la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, ha richiamato il comma 9 dell’art. 119 del Decreto “Rilancio”, n. 34/2020, che prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli “*interventi effettuati*”, dalle “*Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi*”.

L’Agenzia ha ricordato di aver chiarito con la Circolare n. 24/2020 che, ai fini dell’applicazione della norma, quello che conta è il sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi da parte sia dei proprietari che dei detentori dell’immobile in base a un titolo idoneo nel momento di inizio lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente all’avvio dei lavori, nonché la destinazione dell’immobile “*a spogliatoio*” per lo svolgimento della propria attività.

Pertanto, chiarisce l’Agenzia, il beneficiario può:

*essere titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto o uso) sull’immobile

*detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, la stessa ritiene che la Convenzione avente ad oggetto la “*manutenzione e custodia degli impianti sportivi*” con l’utilizzo degli stessi impianti sportivi comunali, anche se in maniera non esclusiva, sia titolo idoneo a consentire all’Associazione istante l’applicazione delle agevolazioni fiscali relative al Superbonus perché il sistema di protocollazione adottato dal Comune garantisce che l’Associazione ha la disponibilità giuridica e materiale dell’impianto sportivo, in base al rinnovo della Convenzione, dal 1° settembre 2020, cioè prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione.

Quindi, conclude l'Agenzia, in presenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla norma, previo assenso del Comune proprietario all'esecuzione dei lavori da parte del concessionario, è ammesso l'accesso al Superbonus per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico effettuati sulla palestra della Scuola Media di proprietà del Comune ma solo per la parte adibita a spogliatoi.



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 25

Oggetto: Art. 8 D. L. n. 137/2020 -“Decreto Ristori”- Inapplicabilità alle ASD del credito d’imposta per i canoni di locazione del quarto trimestre 2020 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 27-2021 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilîa)

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 27 – 2021

Oggetto: Art. 8 D. L. n. 137/2020 - “Decreto Ristori”- Inapplicabilità alle ASD del credito d’imposta per i canoni di locazione del quarto trimestre 2020 –

Una Associazione Sportiva Dilettantistica ha prodotto un interpello all’Agenzia delle Entrate chiedendo di conoscere se torna applicabile il disposto dell’art. 8 del D.L. “Ristori”, con il quale è stato disposto che il credito d’imposta sui canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo corrisposti per i mesi da ottobre-dicembre 2020 spetta alle imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 al Decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Ciò in quanto, afferma la ASD, il proprio codice Ateco (93.19.10) “*Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi*” è compreso tra quelli di cui all’Allegato 1, in cui figurano i settori delle imprese ammesse alla fruizione del “*bonus affitti*” anche per i mesi da ottobre a dicembre 2020, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 8 del “Decreto Ristori”.

L’Associazione istante ritiene che la proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione prevista dall’art. 8 del “Decreto Ristori”, spetti anche agli **enti non commerciali** con codice di attività compreso tra quelli di cui all’Allegato 1 in argomento.

Ritiene, pertanto, la ASD istante che, nonostante il comma 1 del suddetto art. 8 faccia riferimento alle sole imprese quali soggetti beneficiari, il successivo comma 2 statuisce l’applicazione, in quanto compatibile, dell’art. 28 del “Decreto Rilancio”.

Con la Risposta n. 562/2021 del 26 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate, richiamando i chiarimenti forniti con la Circolare 6 giugno 2020, n. 14/E e la Risoluzione del 20 ottobre 2020, n. 68/E, ha espresso il parere che la disposizione recata dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) ha stabilito che il credito d’imposta relativo ai mesi da marzo a giugno 2020, possa essere fruibile anche per gli **enti non commerciali** mentre l’art. 8, comma 1, del “Decreto Ristori”, sotto il profilo soggettivo, ha esteso il credito d’imposta in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente, alle **sole** imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato 1. In particolare, il beneficio è rivolto specificamente alle imprese che, per la tipologia di attività svolta, sono risultate tra quelle maggiormente colpite dalle misure adottate per contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Non sono, pertanto, inclusi, afferma l’Agenzia delle Entrate, sulla base del tenore letterale della norma, nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione in parola gli enti non commerciali che, invece, venivano espressamente richiamati dal comma 4 dell’art. 28 del “Decreto Rilancio” corrisposti nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

A tale riguardo, rileva l’Agenzia delle Entrate, il richiamo operato dal secondo comma dell’art. 8 del “Decreto Ristori”, “in quanto compatibili” alle disposizioni di cui all’art. 28 del “Decreto Rilancio”, non è volto ad ampliare la platea dei soggetti beneficiari del credito d’imposta per i mesi da ottobre a dicembre 2020, già individuato puntualmente al primo comma, quanto piuttosto a richiamare i requisiti, già stabiliti dal precedente Decreto, tra cui il calo del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese di riferimento (ottobre, novembre e dicembre 2020) di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del periodo d’imposta precedente.

Conclude, quindi, l’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la ASD istante non potrà beneficiare del credito d’imposta di cui all’art. 8 del “Decreto Ristori”.



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 26

Oggetto: Superbonus 110% – Agevolazione limitata per le ASD allo spogliatoio già esistente –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 28-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 28 – 2021

Oggetto: Superbonus 110% – Agevolazione limitata per le ASD allo spogliatoio già esistente –

L’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la Risposta n. 567/21 del 30 agosto 2021, chiarimenti in ordine ad un interpello proposto da una ASD, iscritta al Registro CONI, che ha chiesto di poter fruire del *Superbonus* – 110% - per la razionalizzazione dell’impianto sportivo, di proprietà del Comune, che gestisce in base ad un contratto di assegnazione in concessione d’uso gratuito, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche della struttura e fruibilità dei servizi resi, ampliandone, tra l’altro, la volumetria.

Nell’istanza la ASD evidenzia che l’intervento prevede anche il rifacimento degli spogliatoi già presenti, riallocando parte degli stessi nell’ampliamento previsto, e che il Comune ha rilasciato la concessione di costruzione con il titolo “ristrutturazione con ampliamento”.

Inoltre, la ASD precisa che i vecchi spogliatoi si sviluppavano per una superficie di 106 mq. ed un volume di 349,80 mc., mentre i nuovi si sviluppano per una superficie di 366 mq. ed un volume di 366 mc.

Tanto premesso, la ASD chiede di conoscere, tra l’altro, se possa accedere al *Superbonus* per le spese che sosterrà per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica da realizzare nei locali adibiti a spogliatoi, incluse quelle per gli spogliatoi riallocati nella parte oggetto di ampliamento.

Nella risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate precisa preliminarmente che la detenzione dell’edificio, di proprietà del Comune, sulla base di un contratto di concessione d’uso gratuito, può costituire titolo idoneo ai fini della fruizione del *Superbonus*.

Richiamando, poi, la Circolare del 25 giugno 2021, n. 7/E, in merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. In tal caso il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite alla parte già esistente da quelle sulla parte ampliata.

Nella fattispecie prospettata dalla ASD, conclude l’Agenzia delle Entrate, l’Associazione può fruire del *Superbonus*, limitatamente alle spese riferite ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sulla parte di edificio adibita a spogliatoio già esistente, escludendo le spese riferite all’intervento realizzato sulla parte ampliata dove verrà riallocata una parte degli spogliatoi.

Inoltre, qualora la ASD abbia ricevuto un contributo pubblico per i lavori in argomento, l’ammontare del contributo deve essere sottratto da quello delle spese che possono accedere al *Superbonus*, sempre che il contributo stesso non concorra alla formazione del reddito della ASD.

CIRCOLARE

CAMPIONATI REGIONALI ECCELLENZA E PROMOZIONE S.S. 2021/2022

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19

Il Comitato Regionale Puglia L.N.D.

con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 da applicare alle Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati 2021/2022, al fine di disciplinare lo svolgimento dell'attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell'ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di uno o più calciatori/calciatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione s.s. 2021/2022

DISPONE

quanto segue:

1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC (comitatoregionalepugliaind@pec.it) entro e non oltre il mercoledì precedente la gara, l'elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente specificando se si tratta di calciatore – in questo caso indicando i portieri e i cosiddetti “under” – di componente dello staff tecnico e di dirigente tutti regolarmente tesserati, che non potrà essere superiore a 40 unità complessive. Tale elenco può essere modificato durante il corso del campionato sempre a mezzo PEC.
2. Nell'eventualità in cui uno o più calciatori/calciatrici/staff/dirigenti della squadra risulti/risultino positivo/i/e al virus SARS-CoV-2, la Società ha l'obbligo immediato di porre in isolamento i soggetti interessati, nel rispetto del vigente protocollo sanitario anti Covid-19, avvisando contestualmente la competente Autorità sanitaria pubblica locale ed isolando al contempo tutti i calciatori/calciatrici/staff/dirigenti individuati come contatti stretti ad alto rischio e che dalla stessa Autorità venissero posti in quarantena.
3. In tale ipotesi la Società dovrà comunicare al C.R. Puglia LND, sempre a mezzo PEC (comitatoregionalepugliaind@pec.it), il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, calciatrici, staff, dirigenti) o che sia/siano stati posti in isolamento/quarantena dalla competente Autorità sanitaria pubblica locale, come previsto dal Protocollo.
4. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori/calciatrici superiore a n. 5.
5. In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a n. 5 unità ed anche nell'ipotesi in cui, invece, su n. 5 calciatori/calciatrici risultati positivi/e al virus SARS-CoV-2 ci siano più di n. 1 portiere o siano 2 “under” e cioè calciatori/calciatrici nati/e negli anni 2001 e 2002 e successivi, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo PEC (comitatoregionalepugliaind@pec.it) entro e non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara.

6. Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori/calciatrici interessati/e, il numero degli stessi/delle stesse contenuto nell'elenco depositato superi il numero di 5, la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiori a n. 5, ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell'elenco comunicato al Comitato Regionale Puglia L.N.D. da meno di 10 giorni.
7. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni squadra dovrà consegnare all'omologo della squadra avversaria l'attestazione, redatta secondo il modulo allegato, del rispetto da parte di tutto il proprio "gruppo squadra" delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in vigore.
8. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 e successive modifiche e/o integrazioni che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

Allegati:

- Modello elenco gruppo squadra
- Modello autocertificazione

CAMPIONATI REGIONALI ECCELLENZA E PROMOZIONE S.S. 2021/2022

Società _____

GRUPPO SQUADRA: CALCIATORI, STAFF TECNICO E DIRIGENTI

	Cognome	Nome	data di nascita	ruolo
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				

28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				

Data, _____

timbro società

firma Presidente

INVIARE ENTRO IL MERCOLEDÌ CHE PRECEDE LA GARA all'indirizzo PEC: comitatoregionalepugliaInd@pec.it

MODELLO DICHIARAZIONE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRUPPO SQUADRA



SOCIETA' _____

SQUADRA _____

GARA _____

Il/la sottoscritto/a _____,

nato/a a _____, il _____,

e residente a _____, in _____,

codice fiscale _____,

nella sua qualità di _____,

con la presente certifica il rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra partecipante alla gara sopra indicata delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative legislative.

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all'interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).

Data _____

Firma _____